



Entro il corrente mese diverrà esecutiva la sentenza n.120 del 2018 della Suprema Corte la cui conclusione è:

“ PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

*dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1475, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), in quanto prevede che «I militari non possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali» invece di prevedere che «I militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale alle condizioni e con i limiti fissati dalla legge; non possono aderire ad altre associazioni sindacali».*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 aprile 2018. “

Tanto premesso è evidente che gli effetti che ne conseguono, si può presumere, non siano affatto irrilevanti. In buona sostanza l'ibrido che preesisteva con la previsione di costituire ORGANISMI di RAPPRESENTANZA, interni alle FF.AA., su base elettiva destinati ad affiancare i vertici nell'ambito delle strutture ai vari livelli verrà INTEGRATO, a quanto è dato capire dalle predisposizioni organizzative programmate all'interno degli Stati Maggiori, da libere strutture associative ESTERNE con funzioni CONCRETE a carattere SINDACALE, poiché la Sentenza non fornisce nessun margine ad interpretazioni restrittive o di comodo, precisando la libertà per la platea degli interessati di poterle costituire con i limiti fissati dalla legge, che in atto non ancora esistente sebbene la sentenza ne preveda l'emanazione. La decisione prevede però anche, sembrerebbe limitatamente al periodo di tale “vacatio legis”, che sia da ritenersi applicabile la norma dell'art. 1478 , comma 7 del d.lgs n.66 del 2010) che ESCLUDE un ampio settore di materie rendendole non tangibili:...”ordinamento, addestramento, operazioni, settore logistico-operativo, rapporto gerarchico funzionale e impiego del personale”. A quanto premesso si aggiunge il divieto di sciopero.

Per inciso è da notare che molto abbia influito in tale decisione l'adeguamento italiano ad altre realtà simili europee e pregresse decisioni della Corte Europea.

Come chiusa, la sentenza determina il DIVIETO di adesione ad ALTRE associazioni sindacali.

Cosa dire.....molte riflessioni ed esigenze alla base delle determinazioni sono da “cittadini”, indubbiamente condivisibili. Nel deliberare, come nel legiferare, è comprensibile che gli interessi prioritari della collettività prevalgano, o perlomeno dovrebbero prevalere, su quelli individuali e/o di categorie. Non è comunque chiaro il ruolo nella dualità Rappresentanza - Associazioni di categoria. Come non è egualmente chiaro se queste ultime siano limitate al personale in servizio, forse estese a quello in quiescenza e se sia comunque esclusa l'adesione di coloro che non possano vantare alcun titolo essendo totalmente estranee al contesto. Allo stato dell'arte è evidente che il Legislatore dovrà affrontare un non facile articolato normativo contemperando opposte esigenze e con inusitate pressioni di varia natura. Lo status di militare è ampiamente diverso da altri con analoga, se non superiore, delicatezza, ma a differenza di altri il cittadino “con le stellette” rispetto a TUTTI, assume con il giuramento degli obblighi giuridici abbondantemente superiori. Come noto, solo per lui vi sono specifiche norme (codice militare di pace e di guerra, regolamento di disciplina etc.) che lo rendono totalmente diverso da tutti gli altri servitori della collettività alle quali si aggiungono tutte le altre norme afferenti genericamente il pubblico impiego e ovviamente quelle comuni ad ogni cittadino. L'esperienza insegna cosa siano le rivoluzioni gattopardesche, ove tutto cambia restando come prima se non divenendo addirittura peggio. Per il momento non rimane che stare a guardare come si evolverà il tutto, si può solo auspicare che si trovi un punto di equilibrio adeguatamente stabile per limitare fughe in avanti oppure variazioni solo di facciata che certamente saranno foriere di facilmente ipotizzabili iniziative animate da personalismi e intemperanze. Non ci guadagnerebbero gli interessati a qualsiasi titolo e non ci guadagnerebbe il Paese. Questo è solo un primo spunto alla riflessione, ma è indubbio che non potrà essere l'ultimo sull'argomento.

Lustri Amato